



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

**POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO
OBIETTIVO “INVESTIMENTI
A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”**

**Bando per l’erogazione di contributi
alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale**

Il POR FESR 2014 -2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione europea (CE) C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015

Il presente Bando dà attuazione all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”

Priorità di investimento 3 (B) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”

Obiettivo Specifico “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”

AZIONE 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”

Sub-azione A “ATTIVAZIONE DI NUOVE IMPRESE ANCHE COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE”

BANDO

Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

Articolo 1**Finalità e oggetto del bando**

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'attivazione di nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di prodotti turistici nuovi rispetto al contesto, con ciò intendendosi l'adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato. Si farà particolare riferimento alla costruzione dell'offerta del cicloturismo e del turismo enogastronomico, ma sarà considerata anche quella relativa ad altri segmenti turistici innovativi del contesto e che siano in grado di favorire:

- la valorizzazione di particolari attrattori culturali e naturali del territorio e il conseguente riposizionamento differenziato di destinazioni turistiche venete a maggior rischio stagnazione / declino (**Allegato A1**) e la valorizzazione di escursioni e itinerari cicloturistici (**Allegato A2**);
- l'integrazione del turismo con altre filiere produttive (ad esempio: filiera agroalimentare, artigianato, intermodalità, trasporti, ecc..).

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:

- Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
- Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
- Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
- Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
- Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
- sede operativa: un immobile con destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale o direzionale in cui l'impresa o il professionista realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
- SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 1.600.000,00= (unmilionesecentomila/00); il budget complessivo della presente sub azione (3.3.4.A), nell'arco dell'attuale programmazione POR-FESR, è di euro 6.400.000,00= (seimilioni quattrocentomila/00).

Articolo 3

Localizzazione

L'investimento oggetto del sostegno deve essere realizzato e localizzato esclusivamente nei Comuni elencati negli **Allegati A1 e A2** al presente bando, ossia:

1. **Allegato A1:** i Comuni che hanno formalmente aderito alla Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) denominata "*Consorzio Destination Management Organization – DMO Dolomiti*", riconosciuta nel Sistema Turistico Tematico (STT) "Dolomiti" e che ha trasmesso alla Regione il Destination Management Plan (DMP) prima del 30 maggio 2016;
2. **Allegato A2:** i Comuni attraversati da:
 - gli itinerari cicloturistici I1, I2, I3 e I4,
 - l'itinerario cicloturistico Treviso-Ostiglia (solo la parte veneta),
 - le escursioni cicloturistiche E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7,
3. **Allegato A2:** i Comuni confinanti con i Comuni di cui al precedente punto 2).

La localizzazione dell'intervento dovrà essere individuata in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede operativa non sia ancora definita, si potrà indicare una sede operativa ipotetica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4.

Articolo 4

Soggetti ammissibili

Sono ammesse al sostegno le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (per la definizione si veda l'**Allegato A3** al presente Bando). Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale.

L'impresa o il professionista¹, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità al sostegno:

- a) **in caso di PMI**, essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, da non più di 12 mesi antecedenti alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) **in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese**, essere iscritti agli ordini professionali oppure negli elenchi di professioni turistiche previsti dalle leggi regionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell'attestazione rilasciata dalle suddette associazioni ai sensi dell'art.7 della medesima legge n. 4 del 2013.

L'elenco ministeriale aggiornato delle suddette associazioni professionali è rinvenibile all'indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-atteato-di-qualita>. L'attività professionale deve essere iniziata da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda.

¹ Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) i liberi professionisti sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale esercitata;

- c) **avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni di cui agli Allegati A1 e A2.** Qualora all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando il richiedente non abbia la disponibilità della sede operativa sul territorio della Regione Veneto, l'apertura della sede operativa in uno dei citati Comuni deve avvenire entro il termine perentorio per presentare **la domanda di anticipo del sostegno**, a pena di revoca totale del sostegno concesso, e deve essere comunicata e documentata alla Sezione regionale Turismo secondo le modalità di cui all'articolo 15;
- d) il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata; il codice ISTAT ATECO 2007 da comunicare in sede di domanda per le imprese è esclusivamente quello rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese o dal certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro Imprese;
- e) appartenere alla categoria delle micro, piccole e medie imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GU n. 238 del 18 ottobre 2005) da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- f) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
- g) rispettare la normativa per gli aiuti "*de minimis*" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
- h) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- i) non essere Beneficiari di altre agevolazioni previste nell'ambito dell'azione 3.5.1- del POR FESR Veneto 2014 – 2020 anche se concesse sulla base del Regolamento "*de minimis*";
- j) non essere iscritti nella sezione speciale del Registro imprese dedicata alle start-up innovative;
- k) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti *de minimis* ai sensi dell'art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013, e precisamente :

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - c.1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - c.2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Non sono, altresì, ammissibili al sostegno di cui al presente Bando:

- le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- le società derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società preesistenti, oppure costituite a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La presentazione da parte dello stesso soggetto giuridico di più domande di partecipazione al presente bando comporterà la inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata via PEC dal richiedente alla Sezione Regionale Turismo all'indirizzo dip.turismo@pec.regione.veneto.it per le necessarie verifiche e valutazioni entro 15 giorni dall'evento.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 Interventi ammissibili

Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti Tipologie di operazione:

- attivazione di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale, a carattere fortemente innovativo rispetto al contesto, in grado di favorire l'integrazione con altre filiere (es. filiera agroalimentare, artigianato, intermodalità, trasporti, etc.) per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi turistici coerenti con le finalità del bando.

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.

Per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che rientrano nei siti della Rete Natura 2000 elencati all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto> in sede di domanda di partecipazione al presente bando si deve produrre l'apposita dichiarazione di "Non necessità di Valutazione di Incidenza" secondo quanto disposto all'articolo 10 del presente bando.

Articolo 6 Spese ammissibili

Le spese ammissibili al sostegno devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) spese per l'acquisto di beni e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno;
- b) spese per interventi edilizi dell'impresa richiedente, finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno;
- c) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'impresa per le attività relative alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno nella misura massima del 5% (cinqueper cento) della spesa ammissibile;
- d) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno nella misura massima del 20% (ventiper cento) della spesa ammissibile.
- e) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fidejussione di cui all'articolo 15.
- f) spese di costituzione della società, entro il limite massimo di euro 3.000,00= anche se sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Con riferimento alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano i seguenti limiti e condizioni, da descrivere nel piano economico - finanziario allegato alla domanda di partecipazione al bando:

- 1) le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi funzionali all'attività d'impresa comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso la sede operativa in cui si realizza il progetto;
- 2) ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) n.1303/2013 le spese per l'acquisto di terreni non edificati o di terreni edificati sono ammissibili entro il limite del 10% (dieci per cento) della spesa totale ammissibile; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento);
- 3) le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica comprendono:
 - a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione;
 - b) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con esclusione dell'impianto fotovoltaico. Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice;
 - c) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, che sono ammesse entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista.

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:

1. sostenute e pagate ² esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
2. sostenute e pagate interamente dopo la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatte salve le spese di costituzione della società, entro il limite massimo di euro 3.000,00= sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini per la presentazione della suddetta domanda; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
3. strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
4. al netto dell'IVA;
5. analiticamente indicate nel modulo di domanda di partecipazione al bando da presentare tramite SIU.
6. I beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi.

Articolo 7 Spese non ammissibili

A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse al sostegno le spese:**

1. inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00= (duecento/00);
2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
3. per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
4. per i contributi di costruzione;
5. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
6. notarili e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
7. relative a scorte;
8. per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
9. per le perdite su cambio di valuta;

² **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

10. relative ad ammende, penali e controversie legali;
11. per le quali sia stato già ottenuto qualunque altro sostegno pubblico;
12. per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
13. forfettarie;
14. relative all'I.V.A.;
15. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
16. per materiale di consumo ³ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o d'arredo, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
17. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
18. di avviamento;
19. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
20. relative a beni usati;
21. effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
22. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra Beneficiario e fornitore;
23. qualsiasi forma di auto-fatturazione;
24. spese di personale;
25. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
26. sostenute prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatte salve le spese di costituzione della società entro il limite massimo di euro 3.000,00= sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda citata;
27. di rappresentanza.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezziari regionali (per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato rilevabili anche tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Sono comunque non ammissibili le spese relative ad attività effettuate dopo la scadenza del termine finale assegnato per la conclusione del progetto.

La valutazione di coerenza tra le spese e il prodotto turistico è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:

- nel limite massimo di euro 100.000,00= (centomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 200.000,00= (duecentomila/00), IVA esclusa;
- nel limite minimo di euro 35.000,00= (trentatremila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 70.000,00= (settantamila/00), IVA esclusa.

³ **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, scope, moci, ricambi mocio, cartucce, toner, alimenti, ecc.)

Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 70.000,00= (settantamila/00), IVA esclusa.

A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 70.000,00= (settantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o costituire almeno uno stralcio funzionale del suddetto progetto.

I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento “*de minimis*” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto “*de minimis*” possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “*de minimis*”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 9 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base dell’art.5 del Regolamento “*de minimis*” citato.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.

Le credenziali per l’accesso alla procedura telematica potranno essere richieste **a far data dal 20 giugno 2016**.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a **partire dal 20 giugno 2016 fino al termine perentorio del 20 settembre 2016**.

Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l’indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell’apposito campo della domanda *on line*.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.

La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal singolo professionista.

Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere anch'esso firmato digitalmente sempre dal richiedente secondo le modalità previste per la firma della domanda.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>".

La domanda, come pure la documentazione allegata, è irricevibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.

A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di iscrizione dell'impresa alla CCIAA;
- b) dichiarazione sul numero di partita IVA attribuita al richiedente;
- c) dichiarazione di iscrizione all'Albo Professionale per i professionisti ordinistici o di iscrizione in elenchi pubblici di professioni turistiche (**Allegato A4**, *obbligatorio solo per questi professionisti*);
- d) dichiarazione di possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge n. 4 del 2013 per i professionisti aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 (**Allegato A5**, *obbligatorio solo per questi professionisti*);
- e) dichiarazione sulla PMI e dimensione dell'azienda proponente (**Allegato A6**, *obbligatorio solo PMI*);
- f) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" (**Allegato A7**, *obbligatorio*);
- g) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza (**Allegato A8**, *obbligatorio*);
- h) il *progetto di impresa* e relativo *business plan* di seguito descritti (**Allegato A9**, *obbligatorio*) così composti :
 1. **Progetto d'impresa in sintesi:** tipologia d'impresa, attività e prodotti turistici da realizzare attraverso l'impresa, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi e finalità del bando.
 2. **Il mercato:** target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o il territorio in cui opererà l'impresa e indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato; posizionamento rispetto ai *competitors*; trend evolutivi; elementi di analisi di mercato a supporto.
 3. **Il prodotto/servizio turistico:** piano di attività; descrizione di come funziona il prodotto/servizio e delle sue integrazioni con l'offerta del cicloturismo, del turismo enogastronomico o con altri segmenti turistici innovativi;

4. **Il piano di marketing:** prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio, comprese eventuali forme di collaborazione (*marketing networking, dynamic packaging, etc.*) con altre imprese della destinazione o del territorio in cui opererà l'impresa;
5. **Il piano organizzativo:** organizzazione dell'impresa, ivi compresi eventuali posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui all'articolo 25 della L.R. n. 11/2013); risorse umane, compreso l'imprenditore, evidenziando le competenze turistiche e gestionali; durata nell'anno delle attività oggetto dell'impresa/prodotto; indicazioni sul consumo di suolo o sul non consumo di esso o sul riutilizzo di strutture edilizie esistenti.
6. **Il piano economico-finanziario:** costi (spese e investimenti) per la realizzazione del progetto; liquidità in relazione agli investimenti; piano di ammortamento finanziario; sostenibilità economica del progetto d'impresa e sua redditività nel tempo, anche con riferimento al modello di business; correlazione tra spese previste e prodotto/servizio turistico previsto.
7. **Cronoprogramma:** tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell'impresa/prodotto.

Il progetto di impresa sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che:

- a) i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
- b) per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà l'impresa) ai *destination management plan* relativi ai territori dei Comuni, pubblicati al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>

Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Art.11 Valutazione delle domande

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

L'istruttoria sarà effettuata dalla Sezione regionale Turismo su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.

La Sezione regionale Turismo accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando :

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. la completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
4. la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc...);
5. il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
6. il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.

In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da una Commissione tecnica di Valutazione che effettua una valutazione di merito tecnico sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato e predisporre la graduatoria.

La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Direttore della Sezione regionale Turismo ed è composta da 4 componenti scelti tra i dipendenti regionali con adeguata esperienza.

La procedura di selezione dei progetti sarà di tipo valutativo a graduatoria.

La suddetta Commissione tecnica valuta la conformità al bando delle spese indicate in sede di domanda, sia per le tipologie di spesa ed il rispetto delle relative percentuali previste dall'art.8, sia per la congruità dei prezzi, sia per la correlazione con il prodotto turistico oggetto della domanda di sostegno.

La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:

- 1) **capacità amministrativa** (da 0 a 4 punti) intesa come possesso, da parte dell'imprenditore/professionista e delle risorse umane descritte nel piano organizzativo del progetto di impresa, di competenze turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato / prodotto turistico:

| | |
|---|---------------|
| 0 | insufficiente |
| 1 | sufficiente |
| 2 | Adeguato |
| 3 | Buono |
| 4 | molto buono |

Elementi di valutazione nel "progetto di impresa e business plan" (allegato A9): "5. Il piano organizzativo"

- 2) qualità complessiva del progetto di impresa (da 0 a 40 punti) in funzione di:

- a) **coerenza delle attività oggetto dell'impresa e dei prodotti turistici con il segmento del cicloturismo, del turismo enogastronomico o con altri segmenti turistici innovativi** (da 0 a 4 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguato |
| 3 | Buono |
| 4 | molto buono |

Elementi di valutazione nel "progetto di impresa e business plan" (allegato A9): "3. Il prodotto/servizio turistico"

- b) **adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto alle richieste del mercato** (da 0 a 8 punti); sarà valutato sia il merito dell'innovazione o della soluzione (punti da 0 a 4), sia la qualità e pertinenza della documentazione presentata a supporto (punti da 0 a 4); per entrambe le valutazioni la scala di riferimento è la seguente:

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | molto buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (allegato A9) : “3. Il prodotto/servizio turistico”

c) **capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 12 punti) che si articola in:

c1: correlazione tra mezzi e programma di investimento (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

c2: attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate e i fabbisogni finanziari dell’iniziativa (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

c3: liquidità in relazione all’investimento (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

c4: descrizione motivata e pertinenza degli elementi di redditività del progetto di impresa (da 0 a 3 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: 6. Il piano economico e finanziario”

- d) **integrazione con l’offerta turistica della destinazione o del territorio, cicloturismo, turismo enogastronomico, altri segmenti turistici innovativi** (da 0 a 8 punti); sarà valutato sia il merito dell’integrazione con l’offerta turistica della destinazione o del territorio (punti da 0 a 4), sia la qualità e pertinenza della documentazione presentata a supporto (punti da 0 a 4); per entrambe le valutazioni la scala di riferimento è la seguente:

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | molto buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “2. Il mercato” - “3. Il prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”

- e) **ricadute in termini di diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica o il territorio in cui operano le imprese** (da 0 a 8 punti); sarà valutato sia il merito della diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica / territorio (punti da 0 a 4), sia la qualità e pertinenza della documentazione presentata a supporto (punti da 0 a 4); per entrambe le valutazioni la scala di riferimento è la seguente:

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | sufficiente |
| 2 | Adeguito |
| 3 | Buono |
| 4 | molto buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “2. Il mercato” - “3. Il prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”

- 3) **durata nell’anno delle attività oggetto dell’impresa/prodotto** (da 0 a 1 punto): 0 punti per durata inferiore all’anno, 1 punto per durata annuale dell’attività;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

- 4) **numero posti letto** (da 0 a 3 punti), escludendo sempre quelli aggiuntivi ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 11/2013: 0 punti fino a 2 posti letto, 1 punto almeno 3 posti letto, 2 punti almeno 6 posti letto, 3 punti almeno 9 posti letto;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

- 5) **incidenza ambientale del progetto** (da 0 a 1 punto): 0 punti con consumo di suolo, 1 punto senza consumo di suolo;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

- 6) **nuova occupazione in equivalente tempo pieno (ETP)** (da 0 a 1 punto): 0 punti nessun occupato oltre al nuovo imprenditore, 1 punto un occupato ETP oltre al nuovo imprenditore. Non si calcolano frazioni di punto.

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.

In ogni caso non potranno essere ammesse a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno:

- un punteggio minimo di 26 punti sulle voci di cui ai punti 1 “capacità amministrativa” e 2 “qualità complessiva del progetto di impresa”;
- non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 anche soltanto con riferimento alla capacità amministrativa o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (c1, c2, c3, c4);
- la soglia di euro 70.000,00 IVA esclusa= importo minimo di spese ammissibili.

A parità di punteggio si darà priorità all'ordine decrescente della data di nascita del Beneficiario e quindi attribuendo la precedenza nell'ammissione ai Beneficiari più giovani sulla base dell'anno, mese e giorno di nascita.

Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità.

La Sezione regionale Turismo, dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una preventiva comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

I soggetti che hanno ottenuto l'ammissione al sostegno per progetti di impresa con sede operativa ancora da aprire, devono comunicare la disponibilità giuridica e l'avvenuta apertura della sede operativa in sede di domanda di anticipo del sostegno, a pena di revoca dello stesso.

Nell'ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio regionale.

La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale della Regione:

<http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>

<http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari>

Articolo 13

Obblighi a carico del Beneficiario

Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

- a) mantenere la forma giuridica (imprese singole, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, etc.) indicata nella domanda medesima, sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo;
- b) mantenere la sede operativa in uno dei comuni di cui agli Allegati A1 e A2 sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo.
- c) dare tempestiva comunicazione, via PEC alla Sezione regionale Turismo, dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- e) comunicare via PEC alla Sezione regionale Turismo l'eventuale rinuncia al sostegno;
- f) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- g) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- h) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **dieci anni** dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
- i) annullare, al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio sostegno, tutti gli originali dei giustificativi di spesa mediante l'apposizione della seguente dicitura:
"Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.4. sub azione A";
- j) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

I progetti dovranno essere conclusi ⁴ entro e non oltre il termine di **18 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo che approva l'ammissione a sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell'Unione Europea. La conclusione del progetto deve essere comunicata entro 30 giorni alla Regione del Veneto.

⁴ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento."

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione regionale Turismo, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.

Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni che eccedano come spesa il quinto dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno.

Su preventiva motivata richiesta del Beneficiario, il Direttore della Sezione regionale Turismo potrà concedere una proroga per un periodo massimo di tre mesi per dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti o per cause di forza maggiore.

Articolo 15

Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

Le domande di erogazione dell'anticipo e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal singolo professionista.

L'erogazione del sostegno al Beneficiario avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di anticipo alla Regione entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'ammissione al sostegno, allegando alla domanda tramite SIU:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il DURC su modello regionale (**Allegato A10**)
 - b) nel caso il Beneficiario sia stato ammesso senza avere una sede operativa disponibile: la copia del contratto comprovante la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno **tre anni** dalla erogazione del saldo del sostegno, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni di cui agli Allegati A1 e A2.

Il Beneficiario, entro il termine perentorio di **60 giorni** dalla pubblicazione sul BUR dell'ammissione al sostegno, deve inoltre spedire per posta con raccomandata A.R. alla Sezione regionale Turismo, con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, CAP 30121, Venezia:

- c) una idonea garanzia fideiussoria, **bancaria o assicurativa, sottoscritta in originale, per una durata di cinque anni** con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l'importo garantito con la fideiussione, qualora il Beneficiario (inteso come debitore garantito nonché assegnatario del sostegno POR) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro il **termine di 30 giorni** dalla data di ricezione della motivata richiesta, formulata dalla Regione, di restituzione delle somme anticipate.

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di interessi legali, **ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.**

Il fideiussore si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dalla Regione.

La garanzia fideiussoria è valida ed efficace sino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, senza che siano opponibili eccezioni alla Regione, in particolare quelle fondate sul rapporto tra fideiussore e debitore garantito (es: mancato versamento premi, rifiuto a prestare eventuali controgaranzie) ed anche nel caso che il beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il beneficiario, e rinuncia anche ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.⁵

La fideiussione deve prevedere l' espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. (compensazione fra debiti e crediti) per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il beneficiario abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione.

La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato al fideiussore che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

L'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l'estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione, per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo, corrisponde il 50% del sostegno a titolo di anticipo entro **60 giorni** dal ricevimento della domanda completa di tutti i citati documenti, ivi compresa la fidejussione.

- 2) Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo alla Regione entro il termine perentorio di un mese dalla data di conclusione del progetto; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il saldo:

- a) relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;
- b) la copia del contratto comprovante la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni di cui agli Allegati A1 e A2, qualora la copia del contratto non sia già stata prodotta in sede di domanda di anticipo;
- c) documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno: fatture quietanzate idonee a giustificare la spesa del progetto recanti la seguente dicitura "*Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.4. sub azione A*";
- d) documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell'estratto del conto corrente del Beneficiario dove risulti l'addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l'avvenuto pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;

⁵ Dispositivo dell'art. 1957 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) → Capo XXII - Della fideiussione → Sezione V - Dell'estinzione della fideiussione

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

- e) visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del sostegno relativa all'immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
- f) in caso di opere edili/murarie: tutti i titoli abilitativi edilizi (ad esempio: CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- g) in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;
- h) dichiarazione circa gli aiuti "*de minimis*" aggiornata (**Allegato A7**);
- i) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 21 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo;
- j) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il DURC su modello regionale (**Allegato A10**).

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.

Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.

L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Qualora il Beneficiario sia un'impresa individuale o un professionista singolo e non disponga di un conto dedicato, le spese ammissibili a sostegno potranno essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa/professionista e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare/professionista. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa dimostrazione della delega ad operare sul conto dell'impresa.

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.

Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, il Direttore della Sezione regionale Turismo assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 10% del costo totale dell'investimento ammesso a sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo, corrisponde il saldo del sostegno entro **90 giorni** dal ricevimento della domanda completa di tutti i citati documenti.

Articolo 16 **Verifiche e controlli del sostegno**

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno sino al termine massimo di **dieci anni successivi alla erogazione del saldo** del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede legale dell’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
- la disponibilità giuridica e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
- che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

La Regione potrà effettuare, sia durante l’attuazione del progetto che nei dieci anni successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del sostegno.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.

Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea .

Articolo 17 **Revoca del sostegno**

Il Direttore della Sezione regionale Turismo, oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:

1. mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal presente bando;
2. mancata presentazione della domanda di erogazione dell’anticipo o del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine perentorio previsto dal presente bando;

3. qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 70.000,00 (settantamila/00) IVA esclusa;
4. qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
5. qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata ;
6. qualora, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno, il Beneficiario risulti destinatario di sostegni previsti nell'ambito delle azioni 3.5.1 e 3.3.4 sub A del POR FESR Veneto 2014-2020 anche se concessi sulla base del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013;
7. in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo procede a revoca **parziale** del sostegno, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:

1. qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a sostegno, fermo restando il limite minimo di euro 70.000,00= (settantamila/00) IVA esclusa e purchè sia stato realizzato uno stralcio funzionale;
2. mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto nel territorio dei Comuni di cui agli **Allegati A1 e A2**, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
3. perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
4. cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
5. in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno , nel rispetto della stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore⁶ prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.

La revoca del sostegno comporta la restituzione alla Regione degli importi del sostegno indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:

- cessazione dell'attività produttiva o sua localizzazione al di fuori dei Comuni di cui agli **Allegati A1 e A2**;

⁶ Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di revoca parziale, gli importi del sostegno indebitamente versati devono essere restituiti in proporzione al periodo durante il quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal bando per il diritto al sostegno.

Articolo 18 **Informazioni generali**

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

- 1) nella fase di domanda di partecipazione al bando, per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/info-siu> “
- 2) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti alla Regione del Veneto su documentazione da produrre, telefonando ai seguenti numeri: 041 2792653; 041 279 2654.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Sezione regionale Turismo con sede in Venezia, Cannaregio 168. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la citata sede della Sezione regionale Turismo. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19 **Informazione e pubblicità**

I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.

Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso.

Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.

Le *Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione*, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale della Regione ai seguenti link:

<http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>

<http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari>

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 20 **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:

- Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto,
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016,
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione,
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
- Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
- Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
- Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21 **Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato.

I dati previsti nel presente bando sono trattati dalla Regione per le finalità previste dall’articolo 1 dello stesso. I dati potranno essere comunicati a: Commissione Europea e all’Ufficio competente per la gestione del SIU. La gestione dei dati è informatizzata / manuale.

I dati saranno diffusi sul BUR e attraverso l'inserimento nei seguenti siti istituzionali: www.regione.veneto.it e in www.burveneto.it e in <http://www.regione.veneto.it/web/guest/amministrazione-trasparente>

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 e comma 2, nonché ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; il loro eventuale mancato conferimento comporta come conseguenza l'inefficacia del sostegno ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Titolare del trattamento è la Regione Veneto/Giunta regionale con sede in Dorsoduro n.3901, 30123, Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione regionale Turismo, con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia, con PEC dip.turismo@pec.regione.veneto.it

Il Beneficiario del sostegno ha i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196 e potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento via PEC la correzione e l'integrazione dei propri dati e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.